

Pubblicato il 09/10/2020

N. 00975/2020 REG.PROV.CAU.
N. 01438/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1438 del 2020, proposto da
Associazione Vittime della Caccia, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Rizzato, con domicilio
digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione **Sicilia**- Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale non
costituito in giudizio;

nei confronti

Federazione Italiana Caccia, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del decreto n. 80\Gab del 6 agosto 2020 emesso dall'Assessore della Regione **Sicilia**, avente ad oggetto l'adozione del **calendario venatorio** 2020\21, nella sola parte in cui

- 1) autorizza la caccia all'alzavola dal 1\10\20 al 20\1\21 e agli uccelli acquatici dal 1\10\20 negli Ambiti territoriali caccia: TP2, RG2 e SR2;
- 2) autorizza la caccia alla pavoncella e moriglione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misura cautelare monocratica proposta dall'Associazione ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Considerato che si ravvisano i presupposti (fumus e danno) per accogliere la suddetta istanza, nei limiti ivi specificati, cioè nella parte in cui il decreto impugnato “ autorizza la caccia all'alzavola dal 1\10\20 al 20\1\21 e agli uccelli acquatici dal 1\10\20 negli Ambiti territoriali caccia: TP2, RG2 e SR2 “.

P.Q.M.

Accoglie la domanda di misura cautelare monocratica, nei limiti suindicati.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 28/10/2020.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo il giorno 9 ottobre 2020.

**Il Presidente
Cosimo Di Paola**

IL SEGRETARIO